

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1490 DELLA COMMISSIONE**del 3 settembre 2015****relativo all'autorizzazione del preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Pancosma France S.A.S.)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda per l'autorizzazione del preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Nel parere del 27 gennaio 2015 ⁽²⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte il preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum non ha effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente, e può migliorare il rapporto mangime/peso nei polli da ingrasso. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ EFSA Journal 2015;13(2):4011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici).									
4d11	Pancosma France S.A.S.	Preparato di carvacolo, cinnaldeide e oleoresine di capsicum	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di carvacolo, cinnaldeide e oleoresine di capsicum avente un tenore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — carvacolo 4,6 %-5,3 % — cinnaldeide 2,6 %-3,2 % — oleoresine di capsicum \geq 2 % (con un tenore della somma di capsaicina e diidrocapsaicina pari allo 0,06 %-0,21 %) <p><i>Caratterizzazione delle sostanze attive</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — carvacolo ⁽¹⁾ (purezza \geq 98 %) — C₁₀H₁₄O numero CAS: 499-75-2 — cinnaldeide ⁽¹⁾ (purezza \geq 98 %) — C₉H₈O numero CAS: 104-55-2 — oleoresine di capsicum con un tenore minimo della somma di capsaicina e diidrocapsaicina pari al 6 %-7 %) <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽²⁾</p> <p>Per la quantificazione di carvacolo, cinnaldeide, capsaicina e diidrocapsaicina nell'additivo per mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) 	Poli da ingrasso	—	—	100	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet.</p> <p>2. L'additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di carvacolo, cinnaldeide, capsaicina e diidrocapsaicina.</p> <p>3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.</p> <p>4. Dose minima raccomandata: 100 mg/kg di mangime completo.</p>	24 settembre 2025

(1) JECEFA, edizione online: «Specifications for Flavourings», <http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-flav/index.html#T>(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>